



# COMUNE DI SOMMATINO

(Città delle Zolfare)

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Piazza Vittoria, 5 – 93019 Sommatino (CL)

Tel. 0922 1649111 – PEC: [protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it](mailto:protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it)

C.F.: 80002230854 P.IVA: 01132500859



MEMORIA, CULTURA,  
QUALITÀ DELLA VITA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI

### “INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE”

di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

- ART. 01 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.
- ART. 02 - DESTINAZIONE DELLE SOMME PER GLI INCENTIVI.
- ART. 03 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI.
- ART. 04 – DESTINATARI DEL FONDO.
- ART. 05 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.
- ART. 06 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO.
- ART. 07 – CENTRALI DI COMMITTENZA.
- ART. 08 – QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DEGLI INCENTIVI.
- ART. 09 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.
- ART. 10 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI.
- ART. 11 – ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO.
- ART. 12 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN FORMA MISTA.
- ART. 13 – PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.
- ART. 14 – COINCIDENZA DI FUNZIONI.
- ART. 15 – LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO.
- ART. 16 – SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA.
- ART. 17 – CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI.
- ART. 18 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.
- ART. 19 – CRITERI DI RIDUZIONE DELL’INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE.
- ART. 20 – LIQUIDAZIONE – LIMITI.
- ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ABROGAZIONI.
- ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

**Art. 01**  
**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato "*Codice*"), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come recepito nel territorio della Regione siciliana con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8.
2. Il Regolamento fissa le modalità e i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo "*Incentivo per le funzioni tecniche*" di cui al comma 2 dell'art. 113 del "*Codice*", previste dal comma 3 del medesimo articolo e si applica, al personale non dirigenziale, in servizio presso il Comune di Sommatino nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Ogni richiamo al "*Codice*" e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.

**ART. 02**  
**DESTINAZIONE DELLE SOMME PER GLI INCENTIVI**

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del "*Codice*" sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1 comma 2, e sono modulate, sull'importo di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, posti a base di gara.
2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti, come identificati con atto formale da parte Responsabile preposto alla struttura competente, esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) verifica preventiva dei progetti per lavori ed elaborati per procedure di acquisizione di forniture e servizi;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - d) attività del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
  - e) attività di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione del contratto (nel caso di servizi e forniture);
  - f) collaudo tecnico amministrativo, ovvero verifica di conformità;
  - g) collaudo statico ove necessario;
  - h) collaborazione alle attività di R.U.P. e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del "*Codice*".
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le attività di esecuzione del contratto inerenti:
  - a) *lavori*, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
  - b) *opera*, quale risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

- c) *forniture*, appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- d) *servizi*, appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.
4. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del "Codice". L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento. Sono esclusi, pertanto, tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

### **ART. 03 COSTITUZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI**

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio del Comune di Sommatino sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al **2 (due) per cento** dell'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite nell'art. 8, commi 1, 2.
2. L'**80 (ottanta) per cento** delle risorse finanziarie di detto fondo, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del "Codice", è assegnata al Responsabile preposto alla struttura competente ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, sulla base dei presenti criteri determinati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. In caso di contratti misti le risorse da destinare al fondo sono quantificate secondo i criteri di cui all'art. 8, facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'art. 8, commi 1, 2, secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del "Codice"; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
4. L'importo, di cui al comma 2, si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione comunale.
5. La restante quota del **20 (venti) per cento**, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del "Codice", ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte dell'ente di:
  - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
  - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
6. Non sono ammessi, per tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
  7. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera.
  8. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
  9. L'ammontare del fondo "*Incentivi per funzioni tecniche*" non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### **ART. 04 DESTINATARI DEL FONDO**

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del "*Codice*".
2. Partecipano alla ripartizione del fondo:
  - a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del "*Codice*";
  - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del "*Codice*";
  - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del "*Codice*";
  - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici anche per conto di altri enti (Centrale Unica di Committenza - Uffici Regionali per le Gare di Appalto);
  - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del "*Codice*";
  - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del "*Codice*";
  - g) il personale tecnico e amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere.

#### **ART. 05 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO**

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile preposto alla struttura competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 161/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

#### **ART. 06**

#### **ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 65 del "Codice";
  - c) i contratti esclusi dall'applicazione del "Codice" a termini dell'art. 17.

#### **ART. 07**

#### **CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del "Codice".
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune di Sommatino le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

**ART. 08**  
**QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DEGLI INCENTIVI**

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del "Codice" la percentuale massima, di cui all'art. 3, comma 1, è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:
  - 1) 2,00%, per importi base di gara sino ad euro 2.000.000;
  - 2) 1,90%, per importi superiori ad € 2.000.000,01 e sino ad € 5.000.000;
  - 3) 1,80%, per importi superiori ad € 5.000.000,01 e sino ad € 25.000.000;
  - 4) 1,70%, per importi superiori ad € 25.000.000,01 e sino ad € 50.000.000;
  - 5) 1,60%, per importo a base di gara superiore ad € 50000.000.
  
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del "Codice" la percentuale massima, di cui all'art. 3, comma 1, è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e forniture, come segue:
  - a) 2,00%, per importi a base di gara fino ad € 100.000,00;
  - b) 1,90%, per importi superiori ad € 100.000,01 e sino alla soglia comunitaria;
  - c) 1,70%, per importi dalla soglia comunitaria ad € 500.000,00;
  - d) 1,50% per importi oltre € 500.000,00;
  
3. Le percentuali determinate al comma 2 lett. a, b, c, si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota.- Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).
  
4. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del "Codice". L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.
  
5. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura.

**ART. 09**  
**COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. Le somme di cui all'art. 8 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza.
2. Per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti.
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice ai fini dell'incentivo per servizi e forniture deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
  
4. In aderenza alla deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 02 del 09.01.2019, l'incentivo è riconosciuto anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Tale circostanza dovrà essere espressamente attestata dal responsabile del settore competente nella determinazione a contrarre.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella *Tabella "A"* per i lavori e nella *Tabella "B"* per servizi e forniture, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, ovvero il dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione del settore, può su proposta del Responsabile del Procedimento variare le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro, in rapporto al peso dell'apporto individuale, considerato l'impegno profuso e l'effettiva rilevanza della prestazione fornita, al fine di evitare distorsioni tra la correlazione del compenso e le responsabilità incentivate.

6. La distribuzione delle somme è proposta dal R.U.P. dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.

7. *Tabella "A"* percentuali per lavori

<b>TABELLA A – Contratti di lavori</b>			
<b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>QUOTA RELATIVA</b>	<b>QUOTA TOTALE</b>
<b>FASE PROGRAMMATORIA</b>	Programmazione della spesa per investimenti	2,00%	2,00%
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)</b>	Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	3,00%	25,00%
	Fase della progettazione definitiva	4,00%	
	Fase della progettazione esecutiva	8,00%	
	Fase di esecuzione dei lavori	10,00%	
<b>RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (R.E.O.)</b>	Inserimento dati sul sistema di Monitoraggio "CARONTE"	5,00%	5,00%
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. c) e validazione del progetto	4,00%	4,00%
<b>FASE DI GARA</b>	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15,00%	15,00%
<b>FASE ESECUTIVA</b>	Direttore dei lavori (la figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere) Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	15,00%	30,00%
	Direttore operativo	10,00%	
	Ispettore di cantiere	5,00%	
<b>COLLAUDO</b>	Collaudo tecnico amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5,00%	9,00%
	Collaudo statico	4,00%	
<b>COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI</b>	Collaboratori all'attività del R.U.P.	5,00%	10,00%
	Collaboratori all'attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	5,00%	
		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 8. Tabella "B" percentuali per servizi e forniture

TABELLA B – Contratti di servizi e forniture			
ATTIVITA' GENERALE	ATTIVITA' SPECIFICA	QUOTA RELATIVA	QUOTA TOTALE
FASE PROGRAMMATORIA	Programmazione della spesa per investimenti	4,00%	4,00%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)	Fase della progettazione esecutiva	12,00%	25,00%
	Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	13,00%	
FASE DI GARA	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20,00%	20,00%
FASE ESECUTIVA	Direttore dell'esecuzione del contratto	25,00%	25,00%
FASE DI VERIFICA	Verifica di conformità	12,00%	12,00%
COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI	Collaboratori all'attività del R.U.P.	7,00%	14,00%
	Collaboratori all'attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00%	
		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

9. La misura del compenso incentivante per lavori si ottiene moltiplicando l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, compreso gli oneri della sicurezza per la percentuale di cui all'art. 8, comma 1 per la quota relativa a ciascuna attività prevista nella *Tabella "A"*.
10. La misura del compenso incentivante per servizi e forniture si ottiene moltiplicando l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, compreso gli oneri della sicurezza per la percentuale di cui all'art. 8, comma 2 per la quota relativa a ciascuna attività prevista nella *Tabella "B"*.

### ART. 10 DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del "*Codice*" contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106, commi 9 e 10, del "*Codice*".

### ART. 11 ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Comune di Sommatino non risulta dotato di personale con qualifica dirigenziale che, comunque, ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del "*Codice*" è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

**ART. 12**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA MISTA**

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno al Comune di Sommatino, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell’apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal R.U.P. d’intesa con il Responsabile preposto alla struttura competente.

**ART. 13**  
**PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE**

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le percentuali di cui alle tabelle “A” e “B”. Ai fini della attribuzione il Responsabile preposto alla struttura competente tiene conto di:
  - rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - completezza della funzione svolta;
  - competenza e professionalità dimostrate;
  - attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione, da parte del Responsabile preposto alla struttura competente ai fini dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all’OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

**ART. 14**  
**COINCIDENZA DI FUNZIONI**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. R.U.P. e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.

**ART. 15**  
**LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO**

1. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile della struttura competente gestore dei relativi fondi che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.

2. Ai fini della liquidazione il Responsabile preposto alla struttura competente predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - tipo di attività da svolgere;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
  - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile preposto alla struttura competente, su proposta del R.U.P., previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.
4. L'incentivo può essere liquidato:
  - a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
  - b) al R.U.P., ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
  - c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del "Codice".
6. Qualora l'Amministrazione comunale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
7. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività.

## **ART. 16**

### **SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA**

1. In tutti i casi di sostituzione del R.U.P. e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del "Codice", e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal R.U.P. subentrante, nel caso di sostituzione del R.U.P., o dal R.U.P. negli altri casi. Resta ferma l'applicazione dell'art. 20.

**ART. 17**  
**CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese per:

- la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- la verifica dei progetti, con l'invio al R.U.P. della relazione finale di verifica;
- le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

**ART. 18**  
**VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del "Codice".

**ART. 19**  
**CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del "Codice", l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al R.U.P., all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

<b>TIPOLOGIA INCREMENTO</b>	<b>MISURA DELL'INCREMENTO</b>	<b>RIDUZIONE INCENTIVO</b>
TEMPI DI ESECUZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Segretario Comunale sentito il R.U.P. o il Responsabile preposto alla struttura competente.

## **ART. 20 LIQUIDAZIONE - LIMITI**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

## **ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del "Codice", anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del "Codice". Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 2011, n. 12, e dal DPR 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del "Codice", anche se ancora in corso di svolgimento.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile preposto alla struttura competente redige ed invia all'organo di vertice una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

## **ART. 22**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento composto da n° 22 (ventidue) articoli, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 22, verrà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti e, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico.
2. La visione è consentita senza alcuna formalità ed a semplice richiesta di qualunque cittadino al quale può essere rilasciata copia previo rimborso del costo di produzione.
3. Le norme di cui al presente Regolamento hanno effetto dalla data di esecutività della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione, e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, a condizione che la ripartizione degli incentivi avvenga utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro tecnico economico riguardante la singola opera.
4. Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente di cui al regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 03 del 19.01.2012.
5. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Sommatino [www.comune.sommatino.cl.it](http://www.comune.sommatino.cl.it)